

Regione Puglia

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 2464 DEL 25-11-2014

Modifiche al Regolamento Regionale 13 aprile 2007 n. 11 e s.m.i.:
“Regolamento delle attività di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile
2004 n. 6 – Modalità e procedure di attuazione)” – Presa d’atto.

CODICE CIFRA: ACS/DEL/2014/00019

STRUTTURA PROPONENTE:

Servizio Cultura e spettacolo - Politiche per la Promozione del Territorio, dei
Saperi e dei Talenti

ALLEGATI:

2464_2014_2.pdf (dim.: 177.9 kb - agg.: 03-12-2014)

2464_2014_1.pdf (dim.: 209.04 kb - agg.: 03-12-2014)

HE PER LA PROMOZIONE
IO, DEI SAPERI E DEI TALENTI
UNITA REGIONALE
TURA E SPETTACOLO



**REGIONE
PUGLIA**

Modalità e procedure di attuazione

L'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, Prof.ssa Sivia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio Spettacolo dal Vivo e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Cultura e Spettacolo, riferisce:

Il Regolamento Regionale del 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. costituisce lo strumento di attuazione normativa della Legge 29 aprile 2004 n. 6 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali", con riguardo alle attività di spettacolo articolate nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema, dello spettacolo viaggiante e dello spettacolo circense.

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), tra i quali, nella Sezione 11 agli articoli 53 e 54, gli aiuti di Stato alla cultura e alla conservazione del patrimonio, ex novo, e i regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive.

In particolare l'art.53 del REG 651/2014/UE prevede, al comma 2, espressamente la concessione di aiuti per le attività culturali di teatri, teatri lirici, sale da concerto, organizzazioni dello spettacolo dal vivo, cineteche, eventi artistici, spettacoli e festival, mentre stabilisce al successivo comma 3 che tali aiuti possono essere concessi sotto forma di aiuti agli investimenti e aiuti al funzionamento, definendo per ciascuno di essi quali sono i costi ammissibili (commi 4 e 5) e le intensità massime di aiuto (commi 6, 7 e 8).

Il successivo art. 54 prevede, al comma 1, i regimi di aiuto per la distribuzione e la promozione di opere audiovisive, stabilendo quali sono i costi ammissibili (comma 5) e l'intensità massima di aiuto (comma 8).

Si rende pertanto necessario recepire nel Regolamento regionale in materia di Spettacolo n.11/2007 e s.m.i. la normativa introdotta con il Regolamento n.651/2014/UE, modificando le disposizioni del vigente Regolamento regionale in contrasto con la nozione di aiuto di Stato introdotta dal Regolamento europeo. In particolare, va abolito l'obbligo della sede legale in Puglia, vanno rapportate le spese ammissibili all'intensità massima e al limite di cumulo degli aiuti.

Per le motivazioni su esposte si propone di apportare alcune modifiche al Regolamento Regionale n. 11/2007 e s.m.i. secondo lo schema di regolamento allegato al presente atto, di cui è parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico

del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta di prendere atto delle modifiche al Regolamento Regionale n. 11/2007 e s.m.i..

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia";

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Spettacolo, Prof.ssa Sivia Godelli;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim del Servizio Cultura e Spettacolo.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto dell'allegato regolamento avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento Regionale 13 aprile 2007 e s.m.i. 'Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 – Modalità e procedure di attuazione)';
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia";
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL

PRESIDENTE

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

*Il Dirigente ad Interim del Servizio Cultura e Spettacolo
(Francesco Palumbo)*

Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008

*Il Direttore dell'Area Politiche per la promozione del territorio,
dei saperi e dei talenti
(Francesco Palumbo)*

*L'Assessore al Mediterraneo proponente
(Silvia Godelli)*

Modifiche al Regolamento Regionale del 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. "Regolamento delle attività in materia di spettacolo (legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 – Modalità e procedure di attuazione)"

Art. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento, in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, modifica il Regolamento Regionale del 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. "Regolamento delle attività in materia di spettacolo (legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 – Modalità e procedure di attuazione)".

Art. 2
(Modifica art. 4)

1. **Al comma 1 dell'art. 4 "Ambito di applicazione"** la parola **"ammessi"** è sostituita con la parola **"iscritti"**, le parole **"con sede legale ed operativa nel territorio regionale"** sono soppresse.
2. **Al comma 2** sostituire le parole **"tenuti all'iscrizione"** con la parola **"iscritti"**

Art. 3
(Modifica art. 5)

1. **Al comma 1 dell'art. 5 "Requisiti per l'ammissione all'Albo"** è soppressa la lettera a).
2. **Dopo il comma 2** è aggiunto il seguente comma:
 3. I requisiti generali e i requisiti specifici di ciascuna funzione e per ciascun ambito/settore devono essere posseduti tutti contemporaneamente alla data di presentazione della istanza di iscrizione o di conferma dell'iscrizione e permanere almeno fino alla conclusione dell'attività finanziata.

Art. 4
(Modifica art. 7 bis)

1. **La lettera A. del comma 3 dell'art. 7 bis "Iscrizione all'Albo nel settore Musica e danza popolare"** è soppressa.
- 1.

Art. 5
(Modifica art. 8 bis)

1. **Al comma 3 dell'art. 8 bis "Residenze"** le parole **"avere sede legale ed operativa in Puglia"** sono soppresse
2. **Al comma 4, alinea 4,** le parole **"essere finanziato con"** sono

sostituite con le parole "disporre di" e le parole "fondi regionali" con le parole "fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali".

Art. 6

(Modifica art. 9)

1. **Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9** "Ripartizione del fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) ed erogazione degli interventi" le parole **"a totale copertura delle spese o"** sono soppresse.

2. **Dopo il comma 5** è aggiunto il seguente comma:

6. I finanziamenti assegnati ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con "aiuti de minimis" o con altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali, concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo supera l' 1' 1'80 per cento dei costi ammissibili consuntivi.

Art. 7

(Modifica art. 10)

1. **Al comma 3 dell'art. 10** "Modalità di liquidazione degli interventi finanziari" le parole **"a totale copertura delle spese o"** sono soppresse.

2. **Il comma 4** è sostituito con il seguente:

4. Gli interventi a sostegno e in promozione non possono essere liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi".

3. **Dopo il comma 4** è aggiunto il seguente comma:

5. La liquidazione dell'intervento assegnato è subordinata a:

- a) avere sede o unità operativa nella regione Puglia;
- b) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un finanziamento illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 8

(Modifica art. 11)

1. **All' art. 11** "Procedure per richiedere l'intervento finanziario", comma 5, punto 5..2 (Per gli Enti Locali) n. 2 le parole **"o beneficiario"** sono soppresse; dopo le parole **"dell'intervento"** sono aggiunte le parole "individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e di aiuti di Stato.

Art. 9

(Modifica art. 12)

1. **Il comma 5 dell'art. 12** "Criteri per la valutazione delle istanze" è sostituito dal seguente:

5. Gli interventi a sostegno non possono essere assegnati o liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi.

2. **Al comma 6** le parole "**riformulare il programma di attività oggetto dell'istanza**" sono sostituite con le parole "ridurre proporzionalmente il piano finanziario preventivo e l'attività proposta, fermo restando il rispetto dei minimi di settore di iscrizione all'Albo previsti dal precedente art. 5".

Art. 10
(Modifica art. 13)

1. **All'art. 13** "Costi ammissibili ed elementi per la valutazione quantitativa" sono aggiunti i seguenti commi:

2. Le spese ammissibili, con esclusione di qualsiasi imposta o altro onere, devono essere direttamente sostenute dal soggetto beneficiario dell'intervento regionale, riferite all'annualità per la quale è concesso il finanziamento e documentate attraverso atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferme d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza diretta all'attività finanziata, nonché tracciabili ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.

3. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA e non sono considerate ammissibili prestazioni occasionali di consulenza specialistica.

4. L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto. L'IVA che è recuperabile (nel regime normale e nel regime forfettario) non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal soggetto.

Art. 11
(Modifica art. 15)

1. **All'art. 15** "Istanza e documentazione per la liquidazione dell'intervento finanziario" è aggiunto il seguente comma:

4. Qualora nello svolgimento dell'attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente del Servizio assegna un congruo tempo, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Dirigente del Servizio provvede a disporre la liquidazione del finanziamento

con l'eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata ed approvata, o l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 12
(Modifica art. 19)

1. **Al comma 2, lettera b), dell'art. 19** "Requisiti per accedere alle convenzioni" le parole "**il 25 per cento**" sono sostituite con le parole "**il 20 per cento**", dopo le parole "**risorse finanziarie proprie**" sono aggiunte le parole "**al netto dei finanziamenti pubblici di derivazione comunitaria, nazionale, regionale e degli Enti Locali.**"

Art. 13
(Modifica art. 22)

1. **Al comma 1 dell'art. 22** "Accordi di programma e protocolli d'intesa" dopo le parole "**le Province**" sono aggiunte le parole "**la Città Metropolitana**".

Art. 14
(Modifica art. 26)

1. **All'art. 26** "Controlli e verifiche" è aggiunto il seguente comma:

4. Il soggetto assegnatario ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dalla data dell'ultimo documento di spesa presentato a consuntivo, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e/o servizi in favore dello stesso soggetto assegnatario.

Art. 15
(Modifica art. 27)

1. **Al comma 4 dell'art. 27** "Sanzioni (Cancellazioni dall'Albo - Revoche - Riduzioni dell'intervento - Sopsensioni- Esposti alle Autorità giudiziarie e fiscali)" le parole "**15 per cento**" sono sostituite con le parole "**20 per cento**"; dopo le parole "**del disavanzo**" sono aggiunte le parole "**e del 60 per cento del totale dei costi ammissibili consuntivi**".
2. **Dopo il comma 6.** È aggiunto il seguente comma:

7. Ai sensi dell'art. 9 del D. Lg.vo n. 123 del 31/03/1998, i finanziamenti liquidati e revocati dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data dell'assegnazione del finanziamento, incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di liquidazione e quella di restituzione. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta a fatti non imputabili al soggetto assegnatario, non si applica l'incremento di 5 punti percentuali.